



Sentenza n. 19/2024

R.G. TF 11/2024

(Proc. PF 67/2023)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del giorno 27 del mese di giugno 2024, nella camera di consiglio così composta:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Gabriele Pezzano - Componente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente Relatore

per decidere in ordine all'atto di deferimento nei confronti

Avv. Francesca GINALDI (tess. n. TV1405) all'epoca dei fatti Presidente della Società Nuova Atletica Tre Comuni NA3C fino al 3 novembre 2022:

- per aver alterato e modificato il verbale della riunione del Consiglio Direttivo della Società Nuova Atletica Tre Comuni NA3C del 1° marzo 2022;

- per aver predisposto e operato il bonifico relativo alle liquidazioni delle quote del 7 novembre 2022 in favore della Società Atl-Etica per l'importo di € 12.225,50, non avendo più la carica di rappresentante legale della Società Nuova Atletica Tre Comuni NA3C dal giorno 3 novembre 2022.

La presente contestazione viene effettuata ai sensi dell'art. 57, comma 5, R.G. FIDAL.

Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI. Si contesta l'aggravante ex art. 9, comma 3, lett. a).

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento nasce dalla segnalazione inviata alla Procura Federale da Enzo Danesi in data 30 ottobre 2023 e avente ad oggetto le asserite irregolarità commesse dalla presidente della Società Nuova Atletica Tre Comuni (NA3C), Avv. Francesca Ginaldi, la quale si sarebbe resa responsabile, in costanza di mandato, dell'alterazione di un verbale del Consiglio Direttivo della stessa società, svoltosi il 1° marzo 2022, e, invece, in data successiva alle rassegnate dimissioni dalla carica di Presidente del suddetto sodalizio, avrebbe proceduto, e pertanto in carenza di poteri, a disporre il bonifico per la somma complessiva di euro 12.225,50 in favore della Società Atl-Etica al fine di regolarizzare pendenze derivanti da accordi precedentemente assunti tra le società.





La Deferita si è costituita con memoria rigettando le accuse ed evidenziando un grave contrasto interno di una parte del Consiglio Direttivo della società e in particolare nei confronti della stessa e del suo operato che, invece, sarebbe sempre stato improntato a principi di correttezza e ad esclusivo vantaggio della società Nuova Atletica Tre Comuni NA3C.

Tale contrasto ha già condotto a una mozione di sfiducia, mai approvata dal Consiglio, e comunque alle successive dimissioni della Presidente datate 3 novembre 2022.

Con riguardo alla modifica del verbale, l'Avv. Ginaldi ha ammesso l'avvenuta modifica che, tuttavia, rappresenta nulla di più di quanto effettivamente dichiarato dalla stessa in riunione consiliare.

Sulle disposizioni di pagamento in carenza di poteri, invece, ha sostenuto di aver richiesto alla banca il saldo della società il giorno successivo, precisamente il 4 novembre 2022 e, in assenza di riscontri da parte del nuovo Presidente in relazione alla richiesta di recarsi con la stessa presso l'istituto di credito per formalizzare gli ulteriori adempimenti, avrebbe disposto autonomamente il bonifico, in data 7 novembre 2022 in favore della società Atl-Etica, al solo fine di dare seguito alla delibera assunta e regolarizzare, con detto pagamento, gli adempimenti ancora pendenti in virtù di valido accordo di collaborazione in essere tra le due società finalizzato allo sviluppo del settore giovanile.

Il Tribunale Federale, sulle richieste istruttorie formulate dalla Difesa della Deferita, Avv. Marco Rebecca, ha ammesso la lista testi e ordinato l'acquisizione del verbale del consiglio dell'A.S.D. Nuova Atletica 3 Comuni del 3 novembre 2022.

All'udienza fissata per il giorno 27 giugno 2024 era presente la Deferita assistita dall'Avv. Marco Rebecca. Per la Procura Federale, il Procuratore Federale, Avv. Maria Cecilia Morandini.

Introdotta il procedimento, sono stati ammessi e sentiti i testi indicati dalla Difesa, signori Paramento e De Lazzeri, sulle circostanze indicate nell'apposita lista testi, debitamente depositata nei termini dalla Difesa dell'Incolpata. Il Tribunale Federale ha escluso i testi indicati, non tesserati.

Il teste, signor Matteo Paramento, ha confermato di essere stato contattato telefonicamente dall'Avv. Ginaldi il 7 novembre 2022, di aver predisposto su sua richiesta i conteggi necessari ad eseguire il pagamento, pur nella consapevolezza che la Presidente fosse dimissionaria ma ritenendo corretto l'agire in virtù del fatto che nel Consiglio Direttivo era stato trattato e anticipato il tema relativo all'esecuzione dei conteggi propedeutici a effettuare il bonifico.

Il signor Paramento ha precisato che l'importo esatto non fu oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo, costituendo un'operazione aritmetica e di calcolo da eseguirsi meramente sulla scorta del numero di tesserati censiti per le singole categorie.





Il signor Paramento ha confermato, inoltre, che la dichiarazione resa al Consiglio Direttivo del 1° marzo 2022 dall'Avv. Ginaldi, sulla sostituzione del consigliere con il primo dei non eletti, non incontrò eccezioni non costituendo nemmeno oggetto di delibera del consiglio.

Con riferimento alle dichiarazioni del teste Andrea De Lazzari, lo stesso ha confermato che, in base alle dimissioni della consigliera uscente, si sarebbe proceduto al subentro del primo dei non eletti.

Lo stesso ha confermato, inoltre, di aver saputo successivamente, e in particolare con il deferimento dell'Avv. Ginaldi, dell'avvenuta integrazione del verbale ma di non aver contezza di quale fosse nello specifico il contenuto della stessa.

La Procura Federale ha ritenuto la violazione provata *per tabulas*, considerata la palese e ammessa integrazione illegittima del verbale che, pertanto, sarebbe stato manomesso nella sua formulazione originaria.

Sulla seconda contestazione, riguardante i pagamenti eseguiti dalla Deferita in momento successivo alle dimissioni dalla carica di Presidente, la Procura Federale ha evidenziato come nel verbale del Consiglio Direttivo non vi fossero elementi inerenti la contabilizzazione delle somme né riferibili a eventuali autorizzazioni a effettuare il bonifico. Tale comportamento, pertanto, sarebbe avvenuto in assenza di poteri con conseguente integrazione degli elementi costituenti la fattispecie disciplinare contestata.

La Procura Federale, tuttavia, tenuto conto della collaborazione e delle ammissioni in riferimento ai fatti di causa da parte della Deferita, ha concluso con la richiesta di applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica ex art. 5 n. 5 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

L'Avv. Marco Rebecca ha evidenziato la genuinità dei testi, anche con riferimento alla conferma del valore di mera dichiarazione resa in Consiglio Direttivo dalla Deferita, poi semplicemente riportata a integrazione del verbale, circostanza che esclude una formale approvazione da parte del Consiglio stesso, con conseguente carenza di valore della stessa integrazione ai fini e per gli effetti di un deliberato consiliare.

La Difesa dell'Incolpata ha evidenziato altresì come i principi di lealtà, probità e correttezza rappresentino parametri originariamente extra-giuridici che assumono valore all'interno del procedimento sportivo, ai quali sarebbe stato attribuito dalla Procura Federale un mero valore formale e non anche etico.

Secondo la Difesa dell'Incolpata, infatti, la manomissione del verbale, sarebbe sì stata formalmente ammessa, ma la *ratio* o la finalità non sarebbe stata quella di violare le norme federali, ma



essenzialmente di natura etica e cioè diretta a dare prova scritta di ciò che era effettivamente stato proferito nel corso della riunione di Consiglio Direttivo

L'assenza dell'integrazione, pertanto, avrebbe potuto piuttosto rappresentare un falso per omissione di quanto dichiarato in seduta di Consiglio.

Con riguardo al bonifico, l'avv. Marco Rebecca ha evidenziato poi come i criteri per eseguirlo fossero stati compiutamente indicati e l'impegno a eseguire lo stesso fosse stato oggetto di trattazione nel corso del Consiglio Direttivo, a nulla rilevando la carenza dell'importo esatto, determinabile solo in fase successiva di calcolo.

Il verbale integrale indicherebbe infatti due passaggi finali che provano inequivocabilmente come il Danesi, nuovo Presidente subentrante, si sarebbe dovuto recare in banca con la Presidente dimissionaria, Avv. Ginaldi, per le necessarie operazioni di avvicendamento, autorizzando pertanto anche la stessa Deferita a recarsi presso l'istituto di credito.

Il negarsi dello stesso Danesi agli impegni dallo stesso presi, dal venerdì mattina fino al lunedì successivo a tale accordo, avrebbe determinato l'autonomo agire dell'Avv. Ginaldi al solo fine, diligentemente auto-promosso, di non esporre la società, della quale era appunto Presidente dimissionaria, a possibili future azioni di responsabilità civile e/o sportive per il tardivo o mancato pagamento degli obblighi economici assunti e ancora in essere nei confronti di altra società affiliata alla FIDAL.

Tali circostanze, a dire della Difesa dell'Incolpata, dovrebbero determinare il convincimento circa una maggiore rilevanza del comportamento sostanziale tale da ritenere lo stesso necessariamente prevalente su quello formale.

La Difesa dell'Incolpata ha concluso chiedendo l'assoluzione dell'Avv. Ginaldi da entrambi gli addebiti.

La Procura Federale, in replica, ha insistito nelle richieste sanzionatorie, ritenendo accertata la manomissione di un verbale e l'impossibilità per l'Avv. Ginaldi di operare con pagamenti in nome e per conto della società.

Ha preso infine la parola la Deferita Avv. Ginaldi, evidenziando di aver inviato una e-mail con posta elettronica certificata, datata 9 novembre 2022, pertanto successiva al pagamento stesso, con la quale la stessa ha informato del proprio operato tutto il Consiglio Direttivo che, infatti, per lungo tempo nulla avrebbe eccepito in merito.



L'Avv. Ginaldi non ha informato, invece, sull'integrazione del verbale perché i libri verbali erano liberamente consultabili da tutti i soci.

Tale comportamento, a dire della stessa, pertanto, sarebbe prova della buona fede del proprio agire nel mero interesse della società.

Il Tribunale Federale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non vi è dubbio che le richieste della Procura Federale debbano trovare parziale accoglimento in relazione ai fatti contestati alla Deferita.

Con riguardo all'avvenuta integrazione autonoma e, pertanto, illegittima del verbale del Consiglio Direttivo, peraltro fatto pacificamente ammesso dalla stessa Deferita, non può non considerarsi - dissentendo da quanto argomentato dalla Difesa - sia l'aspetto formale sia l'aspetto sostanziale in relazione alla natura, alla *ratio* e alle finalità perseguite.

Se in relazione all'aspetto formale si ritiene di poter anche forzatamente accogliere il ragionamento difensivo diretto a dimostrare la volontà di riportare nel verbale quanto precedentemente omesso, lo stesso non si può sostenere riguardo alla successiva mancata comunicazione e condivisione delle modifiche apportate con tutto il Consiglio Direttivo.

È lo stesso teste a discarico, signor De Lazzeri, a sostenere di aver avuto contezza della modifica dell'atto di verbale solo successivamente e, addirittura, di non conoscere precisamente il contenuto della modifica.

Non calzante, in tal senso, quanto eccepito dalla Difesa riguardo alla piena disponibilità dei verbali per la loro consultazione, considerato il principio di affidamento e buona fede che, temporalmente, vige tra la deliberazione consiliare e la redazione del verbale stesso, non potendosi richiedere ai consiglieri ulteriori e successive verifiche circa la completezza o la modifica del documento depositato.

Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che tale integrazione, sia da una valutazione *ex ante*, sia da considerazioni *ex post*, e cioè sulle finalità e gli effetti derivanti e/o generati da tale modifica non collegialmente assunta e apportata al documento, debba essere circoscritta in un addebito disciplinare di lieve entità.

L'Art. 10 del Regolamento di Giustizia FIDAL, infatti, stabilisce che: "*l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura,*





dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione”.

Questo Tribunale, pertanto, pur ritenendo violati i principi generali di lealtà, probità e correttezza sportiva, ritiene di dover considerare il comportamento collaborativo, tenuto dalla Deferita, volto ad ammettere, e quindi a chiarire, i fatti oggetto della contestazione di cui sopra, circostanza che rileva anche in funzione del ridimensionamento dell'intensità dell'atteggiamento psicologico della stessa.

Sulla contestazione relativa ad aver operato il bonifico del 7 novembre 2022, relativo alle liquidazioni delle quote tesserati in favore della Società Atl-Etica per l'importo di € 12.225,50, in carenza di poteri, non ricoprendo più la carica di Presidente e rappresentante legale della Società Nuova Atletica Tre Comuni NA3C, si deve altrettanto evidenziare che le argomentazioni difensive dedotte, pur pregevoli con riferimento all'evidenziata diligenza adottata nell'interesse della società e al solo fine di scongiurare eventuali contrasti o azioni tra le società relativi a dette pendenze economiche, non risultano sufficienti a escludere una responsabilità sul punto della Deferita, peraltro avvocato, avendo la stessa operato oltre la vigenza del proprio mandato, effettuando operazioni bancarie in nome e per conto della società della quale, a seguito delle dimissioni rassegnate, non aveva più la rappresentanza legale né ogni altra eventuale delega o potere specificatamente conferitole.

Sulla conoscenza di tale aspetto da parte della Deferita si rileva e richiama quanto già dichiarato nella precedente lettera di dimissioni datata 14 maggio 2022, con la quale la stessa Avv. Ginaldi ha espresso correttamente al Consiglio Direttivo le conseguenze delle sue dimissioni, tra le quali, il venir meno della rappresentanza legale dell'ente, circostanza che la stessa dichiarerà di dover poi “... *comunicare agli organi federali e alle banche*”.

Tali dimissioni, poi ritirate, esprimono tuttavia la conoscenza piena degli effetti delle stesse anche, e soprattutto, in relazione ai rapporti esterni della Società Nuova Atletica Tre Comuni NA3C con gli Organi Federali e le banche.

Anche alla luce di tale aspetto, non può ritenersi che l'Avv. Ginaldi, con le nuove dimissioni riproposte in data 3 novembre 2022, non possa non aver avuto ben chiaro che la stessa non potesse operare in rappresentanza della società e, pertanto, non potesse autonomamente eseguire pagamenti e/o bonifici per conto della stessa.



A supporto di ciò si deve invece evidenziare come sia stata la stessa Avv. Ginaldi a riferire nelle proprie memorie di aver provveduto a comunicare le dimissioni da Presidente alle banche e a tutte le istituzioni e amministrazioni che collaboravano con la Società Nuova Atletica Tre Comuni NA3C in data 8 novembre 2022 e, pertanto, ben cinque giorni dopo le dimissioni rassegnate nonché il giorno seguente l'aver operato per l'ultima volta con i conti societari con il contestato bonifico, avvenuto appunto in data 7 novembre 2022.

Sul punto, tuttavia, considerato che nel caso che ci occupa non vi è stata alcuna contestazione sulla correttezza del pagamento e sull'importo disposto ed erogato in favore della società Atl-Etica, si ritiene con evidenza l'operato dell'Avv. Ginaldi formalmente illegittimo perché posto in essere in carenza di poteri ma, non avendo tale disposizione causato alcun lamentato pregiudizio in capo alla Società Nuova Atletica Tre Comuni NA3C, allo stesso modo deve ritenersi anche tale violazione circoscritta ad una mera irregolarità formale.

Qualsiasi altra argomentazione, diretta a dimostrare il disinteresse del nuovo Presidente Danesi a recarsi in banca nei giorni successivi alle dimissioni per effettuare gli adempimenti amministrativi conseguenti, tra i quali i pagamenti, non sono sufficienti a dimostrare un qualsivoglia stato di necessità o di urgenza dell'Avv. Ginaldi di operare sui conti societari, in carenza di poteri, e per di più a soli 4 giorni dalla data delle rassegnate dimissioni.

A tutto ciò si aggiunga che l'Avv. Ginaldi, in virtù della sua formazione giuridica, era perfettamente in grado di comprendere le conseguenze delle proprie azioni.

P.O.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti i fatti contestati e l'atto di deferimento, in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale, considerata, ex art. 10 comma 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL, l'equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate ed attenuanti, determinate dalla collaborazione della Deferita durante le fasi del procedimento,

APPLICA

all'Avv. Francesca GINALDI (tess. n. TV1405) la sanzione della inibizione per giorni 40 (quaranta) per violazione degli artt. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 Regolamento di Giustizia FIDAL; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI

INCARICA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alla Deferita, al Difensore della Deferita e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Così deciso nella camera di consiglio, il giorno 25 luglio 2024

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Gabriele Pezzano

COMPONENTE RELATORE: Avv. Gianpiero Orsino

